

Determinazione n. 293 di data 23.08.2018

Oggetto: AFFIDIO INCARICO AL GEOM. ZANETTI FLAVIO DI STORO (TN) PER L'INSERIMENTO IN MAPPA E SUCCESSIVO ACCATASTAMENTO DELLA STRUTTURA PER L'ARRAMPICATA SPORTIVA PER LA VALLE DI DAONE. CIG. Z6F24B2358.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Considerato che in data 31.03.2009 il consiglio comunale con deliberazione n. 4 ha approvato in linea tecnica il progetto per la realizzazione della struttura di arrampicata redatto dall'ing. Stefano Kiniger e analizzato il progetto di sistemazione delle aree di pertinenza redatto dall'ufficio tecnico intercomunale;

Ricordato che l'arrampicata ha un notevole interesse ai fini turistici e per lo sviluppo economico dell'intera vallata, risultando un polo attrattivo per la disciplina dell'arrampicata sia estiva sia invernale;

Dato atto che l'intervento permetteva di sistemare le aree pertinenziali alla struttura, migliorare anche le opportunità della popolazione locale, creando aree di sosta, una strada di accesso, un parco giochi, una struttura polifunzionale, e una zona a verde, come meglio descritto nella relazione allegata al progetto;

Considerato che il progetto redatto dall'ing. Stefano Kiniger di Rovereto ha ottenuto le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione prot. n. 10949/09-S106-FC-cod. conc 80134 di data 21.05.2009 da parte del Servizio gestione strade della Provincia per la costruzione ed il mantenimento di opere di accesso ad uso parcheggio pubblico al km 6,940;
- PAT Commissione comprensoriale per la Tutela paesaggistica ambientale nel comprensorio delle giudicarie rilasciata con deliberazione n. 147/2009 di data 09.04.2009;
- PAT Deroga urbanistica ai sensi dell'art. 105 della l.p. 22/91 autorizzata con deliberazione della giunta provinciale n. 937 di data 24.04.2009;
- parere favorevole della CEC di Daone rilasciata in data 17.07.2008, fatta salva la non conformità di cui ai punti precedenti;

Preso atto della relazione geologica e geotecnica del dottor Giuseppe Bondioli di data 29.08.08, prot. n. 3865;

Tenuto conto che con deliberazione della giunta comunale n. 66 di data 26.05.2009 è stato approvato, ai soli fini del finanziamento, il progetto esecutivo di realizzazione della struttura per l'arrampicata sportiva in Valle di Daone;

Preso atto che con deliberazione della giunta provinciale n. 2028 di data 18.08.2009 è stato concesso il finanziamento per € 313.500,00.= per la realizzazione della struttura;

Visto che in data 26.08.2009 la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la realizzazione della struttura e ha incaricato il segretario alla liquidazione della parcella aggiornata sulla base delle modifiche intervenute sui lavori a base d'asta;

Considerato che in data 06.05.2009 (ns. prot. 2127) il progettista ha presentato il progetto esecutivo al quale verranno apportate alcune lievi modifiche di ordine tecnico amministrativo (ad esempio sul capitolato): modificazioni che comunque non intervengono nell'impianto dell'intero progetto e nelle valutazioni di carattere sostanziale;

Visto che in data 08.06.2009 il progettista ha presentato la documentazione definitiva del progetto con tutte le modifiche richieste;

Verificato che il progetto esecutivo il cui quadro economico prevedeva un totale della spesa pari ad € 402.000,00 di cui € 292.000,00 per lavori ed € 110.000,00 per somme a disposizione, era completo e valevole di approvazione;

Dato atto che l'intervento era coerente con la programmazione economica e finanziaria dell'ente, essendo inserito nella relazione previsionale e programmatica, nel bilancio di previsione per l'anno 2009 e nel programma delle opere pubbliche;

Tenuto conto che il progetto fu finanziato come segue:

- Euro 313.500,00.= contributo PAT, fondo di sviluppo locale art. 16 comma 3 LP 36/93
- Euro 62.000,00.= contributo BIM del Chiese per la realizzazione della struttura fissa per l'arrampicata sportiva e relative pertinenze,
- Euro 26.500,00.= mezzi propri del Comune;

Visto che con deliberazione giuntale n. 95 di data 08.07.2008 erano stati impegnati € 15.410,16.= per la progettazione all'ing. Kiniger e con determinazione n. 166/2008 di data 24.07.2008 erano stati impegnati € 1.426,17.= per la redazione della perizia geologica e geotecnica al dott. Giuseppe Bondioli;

Che con determinazione n. 179/2009 il Segretario Comunale approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo, la determinazione delle modalità di finanziamento e l'assunzione del relativo impegno di spesa per un importo complessivo di € 402.000,00.= di cui € 292.000,00.= per lavori ed € 110.000,00.= per somme a disposizione;

Dato atto che con la sopraccitata determina si è proceduto anche ad avviare la procedura di appalto dell'opera in questione;

Dato atto che in data 20.07.2010, a seguito dell'indizione di una gara, è stato sottoscritto, con la ditta Carpenteria Giudicariense S.a.s. con sede in zona Artigianale, 4 a Storo, il contratto di appalto rep. 575/2010 per i lavori di "Realizzazione della struttura per l'arrampicata sportiva in Valle di Daone", verso il corrispettivo di € 272.254,40 al netto del ribasso d'asta pari al 6,88%, di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza;

Ricordato che si è proceduto alla consegna dei lavori in data 6 agosto 2010 e che il capitolato speciale prevede una durata dei lavori pari a 110 naturali consecutivi risultando come termine ultimo il 23 novembre 2010;

Considerato che in data 17.11.2010, prot. n. 5630, la ditta Carpenteria Giudicariense Sas ha richiesto una proroga dal 23.11.2010 al 23.12.2010 del termine contrattuale, motivando il ritardo per le condizioni atmosferiche oltre al ritardo per la consegna del materiale;

Verificato che con lettera giunta in data 18.11.2010 al prot. comunale n. 5672, il Direttore Lavori ha comunicato di ritenere congrua e motivata la richiesta avanzata dalla ditta;

Precisato che con la determina del Funzionario Responsabile n. 260/2010 sono stati concessi 30 giorni di proroga sul termine finale dei lavori alla ditta Carpenteria Giudicariense Sas;

Preso atto che con deliberazione della Giunta di Valdaone n. 58 del 07.04.2016 è stato affidato all'ing. ALBERTO TOMASI, dello Studio Associato ing. Alberto Tomasi e arch. Michele Zambotti, con sede a Fivè (Tn), l'incarico per il collaudo statico della struttura di arrampicata sportiva in Loc. Limes C.C. Daone, secondo quanto indicato nel preventivo di parcella giunto al prot. comunale n. 2140 in data 29.03.2016;

Dato atto che con deliberazione della giunta comunale n. 73 del 21.04.2016 veniva affidato all'arch. MAURIZIO POLLA, di Caderzone (Tn), il collaudo tecnico-amministrativo della struttura di arrampicata sportiva in Loc. Limes C.C. Daone, secondo quanto indicato nel preventivo di parcella giunto al prot. comunale n. 2685 in data 18.04.2016, verso un corrispettivo pari a € 2.076,62.= (già scontato del 35%) a cui vanno aggiunti gli oneri per rivalsa INPS pari al 4% (€ 83,06.=) gli oneri previdenziali pari al 4% (€ 86,39.=) e l'IVA al 22% (€ 494,14.=), per ottenere complessivi € 2.740,21.=;

Ricordato che in data 03.01.2011 è giunta al protocollo comunale n. 07 il certificato di ultimazione dei lavori che il Funzionario Responsabile dell'ufficio tecnico con lettera di data 19.01.2011 prot. 328 ha chiesto di rettificare in quanto i lavori non risultavano completati;

Vista la nota giunta al prot. n. 505 del Comune di Daone e dd. 31.01.2011 con la quale la Direzione Lavori dava giustificazione della mancata realizzazione di alcune lavorazioni e della modifica di altre ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26;

Precisato come a seguito di accordi con l'Amministrazione si sia concordemente addivenuti alla definizione di un nuovo quadro economico dell'opera;

Valutata quindi la necessità di provvedere ad apportare alcune modifiche al quadro economico dell'opera specificato e sottolineato che le suddette variazioni non comportano alcun aumento dell'importo di contratto dei lavori, che hanno subito soltanto modifiche delle singole quantità degli stessi, variazioni queste rientranti nelle piene ed ampie disponibilità della direzione dei lavori ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26 del 1993;

Rilevato che, alla luce di nuove e mutate esigenze si è rilevata la necessità di provvedere all'esecuzione di alcune lavorazioni di finitura e completamento, e che in tal senso nelle somme a disposizione dell'amministrazione sono stati previsti € 29.972,83.=;

Vista la variante ns. prot. 7360 dd. 10/10/2017 redatta dal direttore dei lavori ing. Stefano Kininger nella quale sono state formalizzate variazioni tecniche volte a dare compiutezza al progetto senza mutare le previsioni progettuali e non comportando il superamento dell'importo complessivo di progetto approvata con deliberazione di giunta n. 175 del 11.12.2017 che prevedeva, in concreto, una variazione e rimodulazione del quadro economico dell'opera nella parte relativa alle somme a disposizione;

Visto il collaudo tecnico amministrativo dell'arch. Maurizio Polla ns. prot. n. 171 del 10/01/2018 dove venivano messe in evidenza alcune necessarie sistemazioni dovute agli *"agenti atmosferici. Oltre a ciò alcuni angoli dei pannelli risultano allentati dal piano sovrastante di sostegno...e le due pareti di fondo...non sono perfettamente fissate alla struttura e alle apposite zavorre"*;

Vista la necessità quindi di procedere alla sistemazione e all'utilizzo di questa struttura;

Visto il preventivo della ditta Climblock s.a.s con sede in via Caproni, n. 11E/16 Rovereto (TN), del 15/03/2018 prot. 2020, che espone un importo totale di €. 12.390,00.= (di cui € 600,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre all'IVA al 22% (€ 2.752,80.=) per complessivi € 15.115,80.= attraverso il quale si prevede la sistemazione e controllo dell'intera struttura e l'allestimento estivo della stessa attraverso la posa di punti di progressione e soste;

Considerata la particolarità dei lavori sopra citati e il sistema di costruzione della struttura già realizzata formata da pannelli coperti da brevetto e prodotti proprio da Climblock, ditta che è così in grado di garantire un'unicità tipologica e qualitativa dei materiali, nonché analizzata la congruità dell'offerta si è ritenuto di procedere all'affidamento con la determinazione n. n. 101 di data 22.03.2018 nella quale veniva deciso:

- **Di approvare** le opere di progetto così come dettagliatamente indicate nel preventivo citato e provvedendo, ai sensi dell'art. 52 - della L.P. 26/93, ad un affidamento in economia delle lavorazioni in premessa per un importo totale di € 12.390,00 + IVA 22% pari a € 2.752,870 e quindi complessivi € 15.115,80 comprensiva di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (valutabili in € 600,00.=);

- **Di incaricare**, per le motivazioni espresse nella premessa, la ditta Climblock s.a.s PIVA 01708810229 con sede in via Caproni, n. 11E/16 Rovereto (TN), all'esecuzione dei lavori in oggetto, come sopra indicato e accertatene la professionalità, affidabilità e serietà oltre che la convenienza economica come esposto nell'offerta del 15/03/2018 prot. 2020, la quale dichiara di essere pienamente edotta di tutte le circostanze di fatto e luogo inerenti l'esecuzione dei lavori e di tutti i suoi obblighi, e di averli considerati nella formulazione dell'offerta;

Preso atto che:

- in data 19/06/2018 sono stati ultimati i lavori di sistemazione e allestimento estivo della parete di arrampicata e con il certificato di regolare esecuzione, sostituito dal visto del responsabile dell'ufficio tecnico sulla fattura prot. n. 5491 di data 20.07.2018, come disposto dall'art. 184 comma 2 del regolamento per una cifra complessiva di € 13.700,60.=;

Considerato che la norma catastale prevede l'obbligo dell'accatastamento della nuova struttura;

Visto che per tali adempimenti sono stati richiesti n. 2 preventivi pervenuti rispettivamente:

- al ns. prot. n. 5865 del 06.08.2018 da parte del geom. Flavio Zanetti con studio in Via San Vigilio n. 17 - 38089 Lodrone di Storo (TN) riportante un corrispettivo complessivo di € 1.980,00.= già scontato (a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali 4% per la cassa di previdenza e l'IVA al 22% per ottenere un importo complessivo di € 2.512,22.=);

- al ns. prot. n. 5866 dd. 06.08.2018 da parte del geom. Marcello Rota con studio in Via Padre Remo Armani n. 20 a Pieve di Bono - Prezzo (TN) riportante un corrispettivo di € 2.540,63.= già scontato (a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali 4% la cassa di previdenza e l'IVA al 22% per ottenere un importo complessivo di € 3.223,55.=);

Ravvisata l'opportunità, di affidare tale incarico, ricorrendo alla nomina di un tecnico qualificato e rilevato che il ricorso all'apporto di professionisti esterni è reso obbligatorio dalla specificità degli incarichi che richiedono competenze specifiche e una pratica costante non in possesso di nessuno dei tecnici in forze al Comune;

Considerato che si può procedere all'affidamento diretto nel caso in cui il corrispettivo per le prestazioni oggetto di contratto, non eccede l'importo di Euro 46.000,00 di cui all'art. 21 comma 4 della LP 23/1990 e s. m. i;

Dato atto che la spesa di cui al presente incarico pari a € 2.512,22.= trova la necessaria disponibilità finanziaria alla Missione 01 Programma 11 Titolo 2 Macroaggregato 02 – capitolo 9435 conto piano finanziario U.2.02.03.05.000 – del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio 2018;

Vista la normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ii. e il regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 - D.P.P. 11.05.2012, n. 9 - 84/Leg;

Vista la LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dd. 12.01.2001, esecutiva, modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 19 di data 28.02.2002, n. 64 di data 23.12.2002, n. 8 di data 15.03.2004, n. 19 di data 25.06.2008, n. 44 di data 22.12.2009, n. 14 di data 21.04.2011, n. 57 di data 30.12.2013, n. 25 di data 27.08.2014, esecutive;

Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 180 del già citato regolamento di attuazione;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dd. 12.01.2001, esecutiva, modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 19 di data 28.02.2002, n. 64 di data 23.12.2002, n. 8 di data 15.03.2004, n. 19 di data 25.06.2008, n. 44 di data 22.12.2009, n. 14 di data 21.04.2011, n. 57 di data 30.12.2013, n. 25 di data 27.08.2014, esecutive;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data 28.02.2018 è stato approvato:

- il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- il Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

Visto l'atto di nomina dei responsabili prot. n. 1741 dd. 05 marzo 2018, il decreto sindacale prot. n. 1746 dd. 05 marzo 2018 di individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, nonché il decreto sindacale prot. n. 1745 dd. 05 marzo 2018 di delega delle funzioni ai responsabili dei servizi;

DETERMINA

1. **Di affidare**, per quanto meglio specificato in premessa, al geom. Flavio Zanetti con studio in Via San Vigilio n. 17 – 38089 Lodrone di Storo (TN) ZNTFLV70P20L174A l'incarico per l'inserimento in mappa e successivo accatastamento della struttura di arrampicata sportiva per la Valle di Daone secondo il preventivo giunto al ns. prot. n. 5865 del 06.08.2018 riportante un corrispettivo complessivo di € 1.980,00.= già scontato (a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali 4% per la cassa di previdenza e l'IVA al 22% per ottenere un importo complessivo di € 2.512,22.=).
2. **Di stipulare** il contratto in forma di scrittura privata con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, alle condizioni di seguito riportate:
 - a) **il professionista si impegna a consegnare all'Amministrazione comunale il tipo di frazionamento entro i 20 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di affido del presente incarico**, ed entro i 15 giorni successivi alla data di approvazione del frazionamento da parte del Servizio Catasto, il relativo accatastamento;
 - b) il professionista si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti;
 - c) qualora il professionista non rispetti il termine sopra previsto sarà applicata nei confronti del medesimo una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso fino ad un massimo del 10% dell'importo; l'amministrazione potrà recedere nel caso previsto dall'articolo 2237 del codice civile;
 - d) il compenso pattuito è corrisposto dall'Amministrazione comunale al Tecnico dietro presentazione di fattura;
 - e) il termine per la liquidazione è pari a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale e contestuale consegna al comune del D.U.R.C. od equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa etc., da richiedersi a cura dei professionisti presso la Cassa di previdenza ed assistenza cui sono iscritti;
 - f) tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile dell'Ufficio di merito ed il professionista. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria.
3. **Di impegnare** la spesa complessiva di cui al punto 1, che ammonta a complessivi € 2.512,22.= e trova la necessaria disponibilità finanziaria alla Missione 01 Programma 11 Titolo 2 Macroaggregato 02 – capitolo 9435 conto piano finanziario U.2.02.03.05.000 – del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio 2018.
4. **Di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."
5. **Di dare atto che** il Tecnico contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG

Z6F24B2358. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

6. **Di dare atto che** la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (art. 32, comma 14, del D. Leg. vo 50/2016): è nella facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante PEC o strumenti analoghi negli Stati membri con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione del medesimo provvedimento.
7. **Di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro.
8. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

(W. F.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Walter Ferrazza



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione.

Valdaone, li 23/08/2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

dott.ssa Elena Armani



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Valdaone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE